



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 296 del 2012, proposto dai Prof.ri (*seguono 22 nomi n.d.r.*) tutte rappresentate e difese dall'Avv. Enzo Faggella, come da mandato a margine del ricorso, con domicilio eletto in Potenza Via Pretoria n. 12;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;

Ufficio Scolastico Regionale della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t.;

Ufficio Scolastico Ambito Territoriale di Potenza, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;

Ricorso ex artt. 112-115 Cod. Proc. Amm. per l'esecuzione del giudicato,
formatosi sulle Sentenze TAR Basilicata n. 937 del 6.12.2008, nn. 28 e 30 del 6.2.2009, nn. 492, 493, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504 e 505 del 15.9.2009, nn. 569, 570, 571 e 572 del 24.10.2009, nn. 771 e 772 del 17.11.2009 e

n. 937 del 6.12.2008, volto ad ottenere il pagamento di 11.000,00 €, cioè 500,00 € per ognuno degli istanti, a titolo di Contributo Unificato, oltre interessi legali, calcolati con decorrenza dalla pubblicazione delle predette Sentenze fino al soddisfo;

Visti il ricorso con i relativi allegati;

Visti l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione Scolastica;

Viste le memorie difensive;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 il dott. Pasquale Mastrantuono e udito l'Avv. Amedeo Speranza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I docenti indicati in premessa avevano impugnato le graduatorie definitive delle rispettive classi di concorso, per l'omessa attribuzione di 1 punto con riferimento ai diversi Diploma di perfezionamento, rilasciati dal Consorzio Universitario For.Com..

Tali ricorsi sono stati tutti accolti con spese compensate da questo Tribunale con le Sentenze indicate in epigrafe.

L'Amministrazione Scolastica non ha provveduto a rimborsare il Contributo Unificato di 500,00 €, versato dai ricorrenti e chiesto formalmente con nota dell'8.5.2010.

Più precisamente, con riferimento alle Prof.sse (...), il loro ricorso è stato integralmente accolto e per questo motivo l'Avvocatura dello Stato con distinte note del 3.10.2008 invitava l'Amministrazione a pagare il predetto Contributo Unificato.

Mentre, con riferimento agli altri qui ricorrenti, il loro ricorso veniva accolto in parte, cioè veniva accolto soltanto per quelle classi di concorso in cui il ricorso non era stato notificato ad almeno un controinteressato, e secondo l'Avvocatura dello Stato in tal caso non spettava il rimborso del Contributo Unificato (cfr. altre note del 3.10.2008).

Nonostante le successive diffide del 5.6.2010 e del 12.9.2011, l'Amministrazione Scolastica continuava a non adempiere al pagamento del Contributo Unificato.

Pertanto, con il presente ricorso (notificato il 30.8.2012) è stata chiesta la condanna dell'Amministrazione Scolastica al pagamento del suddetto Contributo Unificato di 500,00 €, da corrispondere ad ognuno dei 22 ricorrenti, in esecuzione del giudicato, formatosi sulle Sentenze suindicate, oltre interessi legali, calcolati con decorrenza dalla pubblicazione delle predette Sentenze fino al soddisfo.

L'Amministrazione Scolastica si è costituita in giudizio ed ha sostenuto l'inammissibilità del ricorso, in quanto chiede l'integrazione postuma di Sentenze, passate in giudicato, che non hanno disposto alcunché con riferimento al rimborso del Contributo Unificato.

DIRITTO

In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità, sollevata dall'Amministrazione resistente.

Al riguardo, va prima di tutto rilevato che nell'ambito del giudizio di ottemperanza il Giudice Amministrativo può risolvere eventuali problemi interpretativi del giudicato delle proprie Sentenze, chiarendo l'effettiva portata dello stesso ed assumendo tutte le misure idonee ad assicurare l'effettiva ottemperanza dell'Amministrazione alla decisione da eseguire.

Peraltro, la fattispecie, oggetto della controversia in esame, risulta compiutamente disciplinata dal Legislatore proprio in relazione al "passaggio in giudicato della sentenza".

Infatti, nel merito, il presente ricorso risulta fondato, atteso che l'art. 13, comma 6 bis, secondo e terzo periodo, DPR n. 115/2002, all'epoca vigente, statuiva che "l'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio", specificando che "ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza".

Secondo il prevalente e condivisibile orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S. Sez. III Sent. n. 4596 del 30.5.2011; C.d.S. Sez. III Sent. n. 1657 del 18.3.2011) il predetto art. 13, comma 6 bis, DPR n. 115/2002 va interpretato nel senso che il rimborso del Contributo Unificato va corrisposto al ricorrente ogni volta che questi risulti vittorioso ed è comunque dovuto a prescindere da come il Giudice disponga in ordine alle spese, essendo lo stesso connesso esclusivamente al verificarsi della situazione di fatto rappresentata dall'accoglimento del ricorso.

Pertanto, anche in caso di accoglimento parziale del ricorso, la parte resistente soccombente va condannata al pagamento del Contributo Unificato, versato dalla parte ricorrente, in quanto uno dei motivi più frequenti di compensazione delle spese di giudizio è proprio l'accoglimento parziale del ricorso.

Conseguentemente, il ricorso in esame va accolto e l'Amministrazione Scolastica va condannata al pagamento delle predette somme.

Pertanto, viene assegnato all'Amministrazione Scolastica il termine di giorni 30 dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, affinché siano soddisfatte le ragioni creditorie dei ricorrenti.

Nel caso di inutile decorso del predetto termine è nominato sin d'ora Commissario ad acta la dott.ssa (...), funzionaria contabile c/o Dipartimento Sanità Regione Basilicata, via V. Verrastro, Potenza, che provvederà nei 30 giorni successivi ad adottare in luogo dell'Amministrazione resistente i dovuti atti per provvedere al pagamento dei crediti sopra indicati.

Al Commissario ad acta, per l'eventuale espletamento delle funzioni esecutive, vanno liquidati 1.000,00 €.

Ai sensi degli artt. 91 e 92, comma 2, C.P.C. l'Amministrazione Scolastica va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata accoglie il ricorso in premessa, ordinando all'Amministrazione Scolastica di provvedere al pagamento dei crediti indicati in motivazione.

Assegna all'Amministrazione Scolastica ed al Commissario ad acta i termini indicati in motivazione per gli adempimenti ivi previsti.

Condanna l'Amministrazione Scolastica al pagamento in favore della ricorrente delle spese relative al presente giudizio, che vengono liquidate, ai sensi del D.M. n. 140 del 20.7.2012, nella somma complessiva di € 1.500,00, oltre IVA (dall'1.10.2011 aumentata dal 20% al 21% ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, lett. a, D.L. n. 138/2011 conv. nella L. n. 148/2011), CPA (dall'1.1.2010 nella misura del 4%), 300,00 € a titolo di Contributo Unificato e 9,73 € per spese di notifica del ricorso.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Michele Perrelli, Presidente

Giancarlo Pennetti, Consigliere

Pasquale Mastrantuono, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)